



CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA DI VENEZIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO E DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL CENTRO SERVIZI DISABILITA' SENSORIALI

L'anno duemilanove, addì del mese di in Venezia, presso la sede della Direzione per i Servizi Sociali, Dorsoduro 3493, sono presenti i Signori:

Dr. Michele Maglio, nato a Nardò (Le) il 31/10/1956, domiciliato come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, in esecuzione della DGR del 7 agosto 2007, n. 2636;

Dr.ssa Gloria Vidali, nata a Meolo (Ve) il 12/04/1957, domiciliata come in appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza della Provincia di Venezia, con sede in San Marco, 2662, codice fiscale 80008840276, nella sua qualità di Dirigente del Settore Scuola, Cultura e Servizi ai Disabili Sensoriali della Provincia di Venezia, in esecuzione della DGP del, n.

Le parti, come sopra costituite, premettono che:

- l'art. 131, comma 2, della L.R. del 13 aprile 2001, n. 11 prevede, da parte della Regione del Veneto, il riconoscimento e il sostegno del Centro Audiofonologico di Marocco e nello specifico recita: "La Regione riconosce e sostiene il Centro Audiofonologico di Marocco della Provincia di Venezia quale soggetto qualificato per la formazione del personale, per lo studio e la ricerca della disabilità sensoriale, per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva dei soggetti con handicap sensoriale";
- con DGR del 30 dicembre 2002, n. 4015 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il "Progetto di sviluppo e di riorganizzazione degli interventi del Centro Audiofonologico di Marocco";
- con DGR del ____ 2009, n. ____ la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la prosecuzione del progetto predetto.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Regione del Veneto, Giunta Regionale, come sopra rappresentata, riconosce il Centro Servizi Disabilità Sensoriali della Provincia di Venezia che, come sopra rappresentata, accetta l'incarico di realizzare la prosecuzione del "Progetto di sviluppo e di riorganizzazione degli interventi del Centro Servizi Disabilità Sensoriali".

ART. 2

Le funzioni del Centro, rivolte alle persone con disabilità visiva e uditiva, sono sintetizzabili in tre segmenti operativi principali:

- a) formazione del personale con funzioni professionali, rivolte a soggetti portatori di handicap

sensoriale;

- b) studio e ricerca della disabilità sensoriale e dei supporti tecnici più adeguati alla sua riduzione e superamento;
- c) consulenza, controllo e supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva.

ART. 3

La Provincia di Venezia con la presente convenzione si impegna alla prosecuzione del progetto, di cui al precedente art. 2, con riferimento principalmente a:

Formazione del personale

Redazione di piani di formazione, aggiornamento e organizzazione dei relativi corsi, comprensivi di docenze, materiali didattici, spese di funzionamento delle sedi, segreteria organizzativa, personale dipendente e/o incaricato, interpretariato.

Soggetti interessati:

- lettori incaricati in ambito regionale;
- insegnanti di sostegno e curricolari, in ambito regionale;
- personale delle Aziende ULSS della Regione del Veneto;
- familiari degli utenti.

Studio e ricerca

Studio della disabilità sensoriale e dei supporti tecnici più adeguati alla sua riduzione e superamento.

Analisi della disabilità sensoriale, in termini di utenza e di servizi, attraverso l'attività di osservatorio per la rilevazione dei dati a livello provinciale, l'elaborazione statistica e l'analisi dei risultati.

Estensione e potenziamento del Laboratorio Tiflotecnico per la consulenza tecnica e didattica, la produzione di materiali didattici, l'acquisto di strumentazione e materiale.

Consulenza, controllo e supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva

Attivazione di un servizio di consulenza, ad attività programmata, agli operatori delle Aziende ULSS del territorio provinciale e regionale, nell'ambito della disabilità sensoriale. Disponibilità all'attivazione di stages e tirocini, a richiesta e in convenzione con Enti.

ART. 4

Per le funzioni e le attività inerenti il precedente Art. 3, il Centro Servizi Disabilità Sensoriali si impegna all'utilizzo di personale tecnico e amministrativo dipendente e/o incaricato.

ART. 5

La Provincia di Venezia si impegna a trasmettere alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, unitamente alla rendicontazione dell'attività, una relazione con indicazioni relative alle attività svolte.

ART. 6

La Regione del Veneto si impegna a monitorare l'andamento e gli adempimenti, di cui alla presente convenzione, corrispondendo alla Provincia di Venezia per il Centro Servizi Disabilità Sensoriali complessivi € 95.000,00.= che verranno liquidati, per il 50% successivamente alla sottoscrizione della

presente convenzione e su presentazione di comunicazione di proseguo del progetto e il restante 50% su presentazione di rendicontazione e relazione, così come dettagliato all'art. 5 che precede, da presentarsi alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali entro e non oltre il 30 settembre 2010.

ART. 7

La Provincia di Venezia, in quanto ente gestore del servizio, mantiene la responsabilità e gli oneri connessi e relativi all'eventuale affidamento di funzioni a terzi, nonché la titolarità degli obblighi contrattuali e degli impegni assunti con i predetti affidatari.

La Regione del Veneto non assume nessuna responsabilità relativa alla gestione del servizio e all'affidamento dello stesso a terzi.

ART. 8

Il recesso dalla presente convenzione può avvenire, da parte della Regione del Veneto, a seguito di inadempienze della Provincia di Venezia su quanto stabilito dalla presente convenzione e, da parte della Provincia di Venezia, a seguito di inadempienze da parte della Regione del Veneto.

Esso può avvenire comunque su accordo delle parti.

ART. 9

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile.

ART. 10

In caso di controversie, le parti eleggono quale Foro competente quello di Venezia.

ART. 11

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo, e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto
Dr. Michele Maglio

Per la Provincia di Venezia
Dr.ssa Gloria Vidali